

Sent. [REDACTED]



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
III^ SEZIONE LAVORO

Nella persona del Giudice

Dr. [REDACTED]

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al [REDACTED] del R.G.C. del Tribunale di Roma, posta in discussione all'udienza del [REDACTED] e promossa

DA

[REDACTED]

N
elett.te domiciliata in Roma, [REDACTED]
presso lo studio dell'Avv. [REDACTED] che la rappresenta
e difende con l'Avv. [REDACTED] per procura a margine
del ricorso

ricorrente

CONTRO

[REDACTED] in persona del legale rappresentante
p.t. [REDACTED]
elett.te domiciliata in Roma, [REDACTED]
presso lo studio dell'Avv. [REDACTED] che la rappresenta e

difende con l'Avv. [REDACTED] per procura a margine della
memoria difensiva

resistente

E

[REDACTED] in persona del legale
rappresentante p.t.

Con sede in [REDACTED]

resistente contumace

E

[REDACTED] in persona del curatore speciale [REDACTED]
[REDACTED]
domiciliato in Roma, [REDACTED]

resistente contumace

OGGETTO:licenziamento e pagamento somme

CONCLUSIONI DELLE PARTI

All'udienza odierna i procuratori delle parti concludevano
riportandosi al rispettivo atto introduttivo, qui da
intendersi trascritto in parte qua.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 3.3.08 [REDACTED] premetteva
che:

aveva lavorato alle dipendenze formalmente della [REDACTED] dal
15.11.01 al 31.12.03 -inquadrata al livello IV CCNL
Metalmeccanici fino all'ottobre 2002, al II fino al maggio
2003 e al III dopo-, poi de La Casa fino al 20.7.05 -

inquadrata al livello IV CCNL Commercio-, quindi di nuovo per l'Aba -inquadrata al livello IV-, fino a quando veniva licenziata il 17.7.07;

in realtà aveva sempre lavorato indistintamente per le due società indicate e per la ██████████ -esercenti attività di commercio al dettaglio e assistenza tecnica a domicilio di elettrodomestici-, svolgendo sempre le medesime mansioni -riconducibili al livello IV CCNL Metalmeccanica e III CCNL Commercio-;

era rimasta creditrice della somma di ██████████ a titolo di retribuzione in senso stretto, mensilità aggiuntive, ferie, permessi e Tfr.

Adiva dunque il Giudice del Lavoro di Roma al fine di ottenere quanto dovuto, oltre che l'applicazione dell'art.18 S.L. nei confronti di tutte e tre le società.

Solo la resistente ██████████ si costituiva eccependo l'improcedibilità del ricorso e negando nel merito l'avversa pretesa.

Il Giudice, escussi alcuni testimoni e prodotti vari documenti, rilevata la nullità della notifica del ricorso ██████████, disposta la rinnovazione della notifica -che aveva luogo nei confronti del curatore della società nel frattempo nominato-, rinnovata l'istruttoria e svolta la discussione, deliberava infine leggendo in udienza la sentenza che contestualmente depositava.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'eccezione di improcedibilità ex art.412 bis c.p.c. non convince, in quanto v'è agli atti il tentativo di conciliazione depositato presso la ██████ di Roma.

Ciò premesso, oggetto della presente controversia è l'accertamento della sussistenza di un unico centro di imputazione giuridica in relazione alle tre società convenute, dell'illegittimità del recesso operato formalmente solo ██████ e del corretto inquadramento della ██████ nel corso degli anni.

Orbene, i testi ██████ e ██████ -escussi in sede di rinnovazione dell'istruttoria- hanno reso dichiarazioni convergenti ed univoche in ordine alle mansioni svolte dalla ricorrente ed in particolare hanno precisato che nel periodo in cui la ██████ era formalmente alle dipendenze ██████ (fino al 2003 e dal 21 luglio 2005), così come nel periodo in cui era formalmente dipendente de ██████ -tra gennaio 2004 e luglio 2005- essa lavorava in realtà per tutte e tre le società convenute -al pari dei colleghi, invero-.

Non a caso del resto anche il teste ██████ -escusso il 15.1.10- ha chiarito che la ██████ -anche quando era dipendente de ██████- operava in favore di tutte e tre le società -e certamente le sue affermazioni possono essere fatte valere nei confronti de ██████, all'epoca regolarmente evocate in giudizio-.

Non stupisce allora che la teste ██████ -intimata da ██████
██████- riferisca del periodo successivo al dicembre 2005 -
quando la ██████ era dipendente ██████-, dichiarando che
la stessa lavorava a ██████ ██████ nell'altro call center della
società. ██████, specificando che a darle gli ordini era
(anche) il ██████, invero amministratore unico de Ad
Home..

Ed infatti i testi attorei sottolineano come fosse proprio
il ██████ -marito della ██████, cioè della legale
rappresentante ██████ e de ██████- il vero dominus nella
gestione del rapporto lavorativo -non si dimentichi che la
██████ lavorava a ██████, ove avevano sede le due società
contumaci, fin da gennaio 2005, allorquando essa era
dipendente della società costituita..-.

Del resto anche l'altro teste intimato dalla resistente non
è in grado di distinguere quando egli stesso ha lavorato
formalmente alle dipendenze de ██████ e quando per ██████,
pur rimanendo le modalità della prestazione identiche nel
corso degli anni..

I dati acquisiti consentono dunque di ritenere sussistente
quell'unico centro di imputazione cui ricondurre la gestione
del singolo rapporto di lavoro cui fa da tempo riferimento
la Corte di Cassazione (vedi ad esempio già n. ██████).

Per quanto attiene poi alle mansioni tutti i testi
concordano nel riferire che la ██████ era la responsabile

delle svariate addette al centralino e si occupava altresì della cassa e della contabilità.

Del tutto correttamente essa dunque era stata inquadrata all'inizio nella IV^a categoria del CCNL Piccola e Media Metalmeccanica -ove è inquadrato tra i lavoratori qualificati ad esempio il segretario, mentre ai livelli precedenti sono indicati lavoratori con meri compiti esecutivi-, salvo essere inammissibilmente retrocessa ai livelli inferiori nel corso del rapporto (cfr. buste paga).

Del pari è corretto l'inquadramento richiesto in ordine al CCNL Commercio -giacché nel Terzo livello sono ricompresi i lavoratori di concetto, mentre nel Quarto solo quelli che svolgono compiti esecutivi-.

Oltretutto i legali rappresentanti delle società resistenti non hanno risposto all'interrogatorio formale loro deferito. Alla stregua dei calcoli depositati -che appaiono corretti nel metodo e nel risultato, cfr. CCNL in atti, e che non sono stati specificamente contestati- alla [REDACTED] spetta quindi la somma finale di [REDACTED] lordi, oltre accessori.

Va peraltro sottolineato che l'illegittimità del licenziamento impedisce di liquidare la somma di [REDACTED] a titolo di Tfr -quello indicato nel secondo conteggio è solo la riformulazione di quanto dovuto per l'inquadramento superiore rispetto a quanto già erogato-.

Per quanto attiene infatti al licenziamento, non v'è prova

dell'osservanza della procedura ex art.7 S.L., sicché lo stesso -che risulterebbe comminato per i gravi comportamenti tenuti dalla dipendente con missiva del 17.7.07, cfr. docc.4 e 6 fascicolo attoreo- è illegittimo e va dunque annullato. Va peraltro precisato che nell'applicazione dell'art.18 S.L. -essendo incontestato il requisito dimensionale complessivo delle tre società-, per cui la retribuzione globale mensile da considerare è pari a € [REDACTED] ([REDACTED]) lordi, si deve tener conto che dall'ottobre 2007 la [REDACTED] guadagna [REDACTED] netti al mese (cfr. interrogatorio).

Le spese infine seguono la soccombenza e vengono liquidate d'ufficio in assenza di notula.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:

dichiara che è sussistito un unico centro di imputazione giuridico in capo alle tre società resistenti in relazione ai rapporti di lavoro con la ricorrente;

dichiara illegittimo e annulla il licenziamento intimato alla ricorrente il 17.7.07;

ordina alle tre società resistenti l'immediata reintegra della ricorrente nel posto di lavoro;

condanna le resistenti in solido al risarcimento del danno patito dalla ricorrente, pari alla retribuzione di € [REDACTED] al mese dal licenziamento al 30.9.07 e di € [REDACTED], detratta la somma lorda corrispondente a quella netta di

~~██████~~, per il periodo successivo, oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate dal licenziamento al saldo; **condanna** le resistenti in solido al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali;

dichiara il diritto della ricorrente ad essere inquadrata nella IV^ categoria CCNL Metalmeccanica tra l'1.11.02 e il 31.12.03 e al Terzo livello CCNL Commercio dall'1.1.04 al 20.7.05;

condanna i resistenti in solido al pagamento in favore della ricorrente della somma, a titolo di differenze retributive, di ~~██████████~~ lordi, oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate dalle singole scadenze al saldo;

condanna le resistenti in solido alla regolarizzazione contributiva e previdenziale relativa;

condanna le resistenti in solido al rimborso delle spese processuali sostenute dalla ricorrente, che liquida in €9.450 -di cui €2.200 per diritti-, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa.

Roma 20.7.12

IL GIUDICE ~~██████████~~

IL CANCELLIERE RO
M. ~~██████████~~

██████████

TRIBUNALE
CIVILE
ROMA
20 LUG. 2012